

# **ASSOCIAZIONE “IL PELLICANO”**

**Via F Mami, n.403 - 47023 Cesena**

\*\*\*\*\*

## **STATUTO**

\*\*\*\*\*

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 1**

- Denominazione e durata –

L'associazione denominata “Il Pellicano A.P.S.” è una associazione di promozione sociale di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

##### **Articolo 2**

- Sede-

L'associazione “Il Pellicano A.P.S.” ha sede a Cesena (FC), in via F. Mami, 403, presso la Casa Generalizia dell'Istituto “Lega” Suore della Sacra Famiglia.

##### **Articolo 3**

- Scopi dell'associazione –

L'associazione non ha fini di lucro, nasce su impulso delle Suore della Sacra Famiglia, si ispira ai principi educativi di Madre Teresa Lega e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di interesse generale con lo scopo di contribuire alla formazione della persona umana in tutte le sue dimensioni e relazioni significative, di prevenire le devianze sociali, di promuovere l'integrazione sociale e culturale, anche mediante la realizzazione di programmi di sviluppo umano, culturale e socio-economico in Italia e nei Paesi in via di sviluppo dove operano le Suore della Sacra Famiglia, operando nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i)
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del disagio educativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);
- cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett.n);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. r);
- beneficenza e sostegno a distanza, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. u)

L'attività dell'associazione è rivolta in via preferenziale a bambini, adolescenti e giovani, per favorirne la costruzione dell'identità personale ed il pieno sviluppo di tutte le potenzialità.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere attività educative e culturali;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative formative, educative, di orientamento;
- promuovere o gestire la realizzazione di programmi ed iniziative volte a scambi culturali tra i giovani con i Paesi in via di sviluppo;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni od enti che perseguono gli stessi fini;

- promuovere il sostegno materiale ed economico di attività educative e formative;
- formare, promuovere e coordinare operatori nel campo educativo e formativo;
- fornire servizi di informazione e assistenza dell'ambito delle iniziative proposte dall'associazione;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi e realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Comitato Direttivo.

## **TITOLO II SOCI**

### **Articolo 4 - Soci -**

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Il comportamento dei soci nei confronti di altri soci ed all'esterno dell'associazione è radicato su vincoli di pace e formato al sentimento di solidarietà, attuato con serietà, senso del servizio e spirito di sacrificio. Il socio deve dimostrare, in ogni luogo e circostanza esemplarità e rettitudine.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Comitato Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Comitato Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto ;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile

### **Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -**

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Comitato Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Comitato Direttivo. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

### **TITOLO III ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 6**

- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- L'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

#### **Articolo 7**

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa entro la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentate per delega tutti gli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ai quali spetta un voto ciascuno, mentre quelle dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personalmente o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati; mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe.

La partecipazione dei soci all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

## **Articolo 8**

### **- Comitato Direttivo-**

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati.

L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Comitato decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Comitato. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Comitato, sono considerati dimissionari.

Al Comitato Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; predisporre lo schema di bilancio;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- nominare al proprio interno, il Vicepresidente e il Segretario; • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci; •
- promuovere raccolte di fondi;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre

- riunioni consecutive,
- istituire gruppi rispondenti all'esigenza di organizzare l'attività dell'associazione in ambiti differenziati di attività.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Comitato stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

### **Articolo 9**

- Presidente –

Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Comitato; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Comitato stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente

### **Articolo 10**

- Organo di Controllo –

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalle legge. Rimane in carica per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica. In caso di organo collegiale i requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile, devono essere posseduti da almeno un componente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Infine, attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

### **Articolo 11**

- Revisione Legale dei Conti –

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

## **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE**

### **Articolo 12**

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

### **Articolo 13**

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle finalità di interesse generale dell'associazione.

### **Articolo 14**

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

### **Articolo 15**

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

## **TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 16**

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 17**

**- Rinvio -**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.